

COPIA WEB

Deliberazione N. 13

In data 27/04/2012

Prot. N. 6292

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

**PRESA ATTO OSSERVAZIONI IN RELAZIONE ALLA: KARIZIA TECHNOLOGY SRL: -
DOMANDA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE
DEL PROGETTO AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E ART. 23 L.R. N. 10/1999 PER
LA REALIZZAZIONE DI GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI CASSOLA.**

L'anno duemiladodici addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** presso la sede municipale. Convocato dal **SINDACO** mediante lettera d'invito del **20/04/2012** prot. n° **5475** e successiva integrazione del **26/04/2012** prot. n. **5759** a firma del Vicesindaco **Giaccheri Dott.ssa Paola**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **Sindaco TREVISAN Gilberto** e l'assistenza del Segretario Comunale **ORSO Dott. Paolo**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
1. BERNARDI Christian	*		10. MARTINI Morena	*	
2. BERTON Davide	*		11. OSELLADORE Paolo	*	
3. BONAMIN Moreno	*		12. PEGORARO Davide		*
4. GASTALDELLO Andrea	*		13. PESERICO Clemente	*	
5. GIACCHERI PAOLA	*		14. ROSSI Franco	*	
6. GUARISE Giuseppe	*		15. SARTORE Aldo	*	
7. LISCIOTTO Eleana	*		16. TREVISAN Gilberto	*	
8. MARCON Ezio	*		17. VICO Sabrina	*	
9. MARINELLO Roberto	*				

Presenti N. 16 Assenti N. 1

Vengono nominati scrutatori i Sigg. **OSELLADORE Paolo**, **BONAMIN Moreno** e **BERTON Davide**.

Il Sindaco, **TREVISAN Gilberto**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PRESA ATTO OSSERVAZIONE IN RELAZIONE ALLA: KARIZIA TECHNOLOGY SRL: DOMANDA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E ART. 23 LR N. 10/1999 PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CASSOLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 01.03.2012 la ditta Karizia Technology s.r.l. ha presentato alla Provincia di Vicenza domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto, per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Cassola, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23 LR n. 10/1999;
- che copia della domanda e dei relativi allegati tecnici è stata depositata in data 01.03.2012 anche presso i Comuni di Cassola e Rossano Veneto;
- che, per quanto qui particolarmente interessa, nell'ambito della documentazione tecnico progettuale allegata alla domanda del proponente, vi è quella relativa al preventivo giudizio di compatibilità ambientale da rendersi ai sensi della vigente disciplina nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- che la Provincia di Vicenza, con nota prot. 22285 del 21.03.2012, ha comunicato alla proponente Karizia Technology s.r.l. e, per conoscenza, ai Sindaci dei Comuni di Cassola e Rossano Veneto nonché alla Direzione regionale Tutela dell'Ambiente, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990;
- che in data 22.03.2012 con note prot. n. 22380 e n. 22621, la Provincia di Vicenza ha disposto, ai sensi dell'art. 16 c. 2 LR n. 11/2010, la sospensione "*dei termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale e contestuale approvazione del progetto avviato con precedente nota n. 22285 del 21.3.2012*", informando le amministrazioni interessate;
- che ad oggi il procedimento amministrativo in oggetto risulta pertanto sospeso in attesa della previa deliberazione del Consiglio Provinciale di Vicenza, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'ARPAV ai sensi dell'art. 16 c. 2 LR n. 11/2010;
- che in data 27.03.2012 la Giunta del Comune di Cassola, con deliberazione n. 70, ha autorizzato il Funzionario Responsabile dell'Area LL.PP. - Ecologia ad assumere, ad apposito intervento del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario, l'impegno di spesa quantificato in complessivi € 20.000,00 a favore dei sotto indicati Studi Professionale e precisamente:
 - *Studio Barel Malvestio & Ass.ti* di Treviso per l'incarico legale € 7.000,00 oltre spese, C.P.A. e Iva 21%
 - *Studio di Ingegneria Cavallari* di Brescia per il supporto tecnico € 9.200,00 oltre Iva concernente il conferimento degli incarichi tecnico e legale avverso la realizzazione dell'impianto presentato dalla ditta Karizia Technology s.r.l. "Impianto di recupero di materia da rifiuti pericolosi e non pericolosi" presso la Provincia di Vicenza, e depositato presso il Comune di Cassola e presso il Comune di Rossano Veneto;
- che con la medesima deliberazione si è dato atto che il suddetto importo complessivo verrà rimborsato, nella misura del 50% da parte del Comune di Rossano Veneto;
- che con D.G.C. n. 30 del 02.04.2012 la Giunta del Comune di Rossano Veneto approvava la compartecipazione alla spesa relativa al supporto tecnico – giuridico – legale per la formulazione delle osservazioni nel procedimento V.I.A.;

DATO ATTO:

- che in data 24.04.2012 (prot. com.le n. 5722 del 26.04.2012), lo Studio Legale Barel Malvestio ha trasmesso le osservazioni relative a "*Karizia Technology s.r.l. - Domanda di*

compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 23 LR n. 10/1999 per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Cassola”, in atti e Allegato sub A);

- che lo Studio Legale Barel Malvestio si fa espressa riserva di integrare le presenti osservazioni qualora dovessero emergere ulteriori elementi nel prosieguo dell'istruttoria del procedimento in esame.

- che in data 26.04.2012 (prot. com.le n. 5776 del 27.04.2012), lo **Studio di Ingegneria Cavallari** ha trasmesso le seguenti osservazioni per il Comune di Cassola atte ad evidenziare alcuni rilevanti aspetti tecnici che, alla luce dell'esame della documentazione agli atti del procedimento, non risulta siano stati adeguatamente considerati dal proponente e che, tuttavia, appaiono idonei ad incidere negativamente sull'ambiente e sulla salute della popolazione insediata nelle vicinanze del progettato impianto, in atti e allegato sub B);

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 4, e 42, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

DI FARE PROPRIE le osservazioni formulate dallo Studio Legale Barel Malvestio & Ass.ti di Treviso e dallo Studio di Ingegneria Cavallari di Brescia relative a “*Karizia Technology s.r.l. - Domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 23 LR n. 10/1999 per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Cassola*” come su descritte ed esposte, in atti e allegate sub A) e sub B);

DI DARE mandato al Sindaco di presentare tali osservazioni all'Amministrazione Provinciale di Vicenza, per perseguire l'obiettivo di contrastare la realizzazione di tale impianto;

DEPOSITA presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cassola, le osservazioni formulate dallo Studio Legale Barel Malvestio & Ass.ti di Treviso e dallo Studio di Ingegneria Cavallari di Brescia, a disposizione e a sostegno dei cittadini di Cassola e del Comitato affinché possano presentare tali osservazioni all'Amministrazione Provinciale di Vicenza.

Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Dott. Paolo Orso)



- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
GESTIONE DELLE ENTRATE
(Rag. Zelia Fan)



BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

Avv. Prof. BRUNO BAREL
Avv. MASSIMO MALVESTIO
Avv. GUIDO MASUTTI
Avv. ANTONELLA LILLO
Avv. VINCENZO PELLEGRINI
Avv. PAOLO CORLETTI
Avv. RICCARDO MANFRINI
Avv. DIEGO SIGNOR
Avv. MARCO ZANON
Avv. EMILIO CAUCCI
Avv. STEFANIA STEFAN
Avv. NICOLETTA GAZZA
Avv. VITTORIO TITOTTO
Avv. PIETRO CALZAVARA LL.M.
Avv. ALBERTO DAL BELLO
Avv. MARA BUSOLIN
Avv. MARIO PANZARINO
Avv. MARZIA MARCHETTO
Avv. ALICE PELLEGRINI
Avv. LAURA COVRE
Avv. VITTORIO TONELLATO
Avv. MICHELE BETTIN
Avv. ELISABETTA CADAMURO
Avv. MARCO SEGAT
Avv. OLGA RILAMPA
Avv. ARIANNA COMUNELLO
Avv. LAURA MATTUCCI
Avv. FEDERICA SZUMSKI
Avv. FABRIZIA DE ZOTTI
Avv. MARCO CAMBIO
Avv. GIUSEPPE DUSSIN
Avv. MARCO RIZZOTTI
Avv. FRANCESCA SEGATO
Avv. LEONARDO BOLLA
Avv. GIULIA PAVAN
Avv. ANDREA V. PAVARO

ALLEGATO A DELIBERAZIONE C.C.
CONTRATTO
N° 13 del 27/09/2012

Spett.le
COMUNE DI CASSOLA
Piazza A. Moro, 1
36022 CASSOLA (VI)

e

Spett.le
COMUNE DI ROSSANO VENETO
Piazza Marconi, 4
36028 ROSSANO VENETO (VI)

COMUNE DI ROSSANO VENETO		
VICENZA		
25 APR. 2012		
Prot. nr.	5772	
Categ.	Classe	Fasc.

San Vendemiano, 24 aprile 2012

Oggetto: **Karizia Tecnology s.r.l. – Domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 23 LR n. 10/1999 per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Cassola.**

Mi è stato richiesto di esprimere delle osservazioni in relazione alla procedura autorizzativa indicata oggetto.

Premetto anzitutto che le considerazioni che andrò a svolgere riguardano esclusivamente i profili giuridici della presente vicenda così come emergono allo stato del procedimento, che peraltro mi riservo di integrare alla luce di quanto dovesse emergere nel prosieguo dell'iter autorizzativo.

Quanto invece alle considerazioni di merito tecnico, non posso che rinviare alle valutazioni svolte dall'ing. Cavallari, incaricato di assistere Codeste Amministrazioni per gli aspetti tecnici di sua competenza.

Ciò premesso, osservo quanto segue.

Il procedimento amministrativo avviato da Karizia

Come noto, in data 1.3.2012 Karizia Technology s.r.l. ha presentato alla Provincia di Vicenza domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23 LR n. 10/1999, per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Cassola.

Copia della domanda e dei relativi allegati tecnici risulta depositata in formato elettronico anche presso i Comuni di Cassola e Rossano Veneto.

Per quanto qui particolarmente interessa, nell'ambito della documentazione tecnico progettuale allegata alla domanda dal proponente vi è quella relativa al preventivo giudizio di compatibilità ambientale da rendersi ai sensi della vigente disciplina nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)¹ nonché quella afferente il progetto definitivo dell'impianto per la produzione di gas di sintesi derivante dal trattamento termico di rifiuti, pericolosi e non pericolosi.²

La Provincia di Vicenza, con nota prot. 22285 del 21.3.2012 ha comunicato alla proponente Karizia Technology s.r.l. e, per conoscenza, ai Sindaci dei Comuni di Cassola e Rossano Veneto nonché alla Direzione regionale Tutela dell'Ambiente, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990.

Il giorno seguente, con note prot. 22380 e 22621 del 22.3.2012, la stessa Provincia ha disposto, ai sensi dell'art. 16 c. 2 LR n. 11/2010,³ la sospensione "dei termini del

¹ Rispettivamente D.Lgs. n. 152/2006 e LRV n. 10/1999, in quanto applicabile secondo quanto chiarito da ultimo con DGRV n. 1539 del 27.9.2011.

² La documentazione afferente la VIA è contenuta negli allegati tecnici numerati dal proponente *sub* 2 [A-I], mentre quella relativa al progetto definitivo si trova contenuta negli allegati *sub* 1 [A-M].

³ L'art. 16 c. 2 LR n. 11/2010 dispone infatti che "nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere

procedimento di valutazione di impatto ambientale e contestuale approvazione del progetto avviato con precedente nota n. 22285 del 21.3.2012", informando di un tanto le amministrazioni interessate.

Ad oggi il procedimento amministrativo in oggetto risulta pertanto sospeso in attesa della previa deliberazione del Consiglio provinciale di Vicenza, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'ARPAV ai sensi dell'art. 16 c. 2 L.R. n. 11/2010.

*

La competenza in materia di VIA ed autorizzazione alla realizzazione e gestione del progetto Karizia Technology s.r.l.

Sulla base di quanto emerge dagli atti del procedimento, Karizia Technology s.r.l. chiede che il progetto in esame venga assoggettato alla procedura congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)⁴ e Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 di competenza della Provincia di Vicenza.

A tali conclusioni la proponente perviene sulla base di un duplice assunto di ordine tecnico-giuridico:

- a) che l'impianto di gassificazione in progetto effettui una forma di recupero di materia da rifiuti – gas di sintesi o *syngas* – della tipologia R3;
- b) che l'impianto di gassificazione debba essere considerato quale modulo impiantistico a sé stante ed indipendente dal modulo centrale collegato al gassificatore.

Tale impostazione sul piano strettamente giuridico non convince, per le seguenti ragioni.

Sub a)

Come dichiara lo stesso proponente Karizia Technology s.r.l. nel proprio SIA *"il syngas viene infine compresso (alla pressione di 2 bar) in un serbatoio interrato, del tipo di quelli utilizzati per il deposito del GPL, dal quale viene laminato (attraverso un riduttore di pressione con dispositivo antighiaccio) alla pressione di esercizio*

dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall'articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

⁴ Ancorché l'intervento, secondo quanto dichiarato dal proponente, sia assoggettato a previo screening e quindi non direttamente a VIA, Karizia Technology s.r.l. ha chiesto comunque alla Provincia di Vicenza di procedere direttamente con la Valutazione di Impatto Ambientale, peraltro del tutto probabile anche qualora fosse stata esperita la preliminare fase di screening (cfr. pag. 5, clab. 2A della Relazione generale dello SIA Karizia).

delle macchine (moduli di cogenerazione) che lo utilizzano per produrre energia elettrica..."; ed ancora "per quanto concerne l'utilizzo del syngas, si prevede di impiegare un impianto di cogenerazione per la produzione principale di energia elettrica decentralizzato sul sito di produzione della specifica M.P.S. (il syngas)...".⁵

Tale affermazione risulta peraltro ribadita e confermata anche nello "schema a blocchi del processo", nello "schema a blocchi e bilancio di massa n. 2 gassificazione", nonché nel paragrafo dedicato all'impianto di utilizzo energetico del syngas contenuti nel *Progetto definitivo – Relazione tecnica* dell'impianto in esame.⁶

Sulla base di quanto dichiarato dallo stesso proponente, si può dunque concludere nel senso che lo specifico processo di trattamento dei rifiuti in ingresso presso l'impianto di progetto è dedicato alla produzione di syngas come combustibile ai fini della produzione di energia elettrica.

Tuttavia, se così è, l'effettiva operazione di recupero posta in essere dal proponente non corrisponde alla classe R3, definita dall'allegato C alla Parte Quarta del Codice dell'Ambiente come "riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)", quanto piuttosto e più correttamente come operazione di recupero R1, consistente per l'appunto nella "utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia".

Quanto infine alla circostanza accennata dallo stesso proponente, per la quale il syngas dovrebbe essere considerato come Materia Prima Secondaria (M.P.S.) e quindi essere esclusa dai rifiuti, osservo quanto segue.

Come noto, il concetto giuridico di M.P.S. contenuto all'art. 181 bis D.lgs. n. 152/2006 è stato introdotto dall'art. 2 c. 18 bis D.Lgs. n. 4/2008 (correttivo al Codice Ambiente), al fine di poter escludere, alle condizioni previste dal medesimo art. 181 bis alcune tipologie di materie e prodotti "secondari" dal regime in materia di rifiuti.

Tuttavia, l'art. 181 bis D.Lgs. n. 152/2006 è stato abrogato dall'art. 39 c. 3 D.Lgs. n. 205/2010, con la conseguenza che, oggi, il richiamo al concetto giuridico di M.P.S. (abrogato) è divenuto improprio al fine di dimostrare che un prodotto secondario è un "non - rifiuto".

Rilevo comunque che anche nella vigenza dell'art. 181 bis in esame (come detto, oggi abrogato), affinché una materia potesse essere ritenuta secondaria, era necessario rispettasse alcuni requisiti tecnici, come definiti e contenuti nel DM 5.2.1998, recante "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22*".

⁵ Pag. 31, elab. 2A della *Relazione generale* dello SIA Karizia.

⁶ Rispettivamente pagg. 10, 17, e 71 - 73 elab. 1A del *Progetto definitivo* Karizia.

Orbene, fermo restando che nel caso di specie stiamo discutendo anche del trattamento di rifiuti pericolosi (e non solo "non pericolosi") rispetto ai quali evidentemente il DM 5.2.1998 non trova applicazione, mi limito ad osservare che il punto 17 del DM in questione, intitolato "rifiuti recuperabili con processi di pirolisi e gassificazione", chiarisce senza ombra di dubbio che "l'utilizzo del gas è comunque soggetto alle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni".

Il che significa che anche ai sensi del DM 5.2.1998 il *syngas* (da rifiuti non pericolosi) deve essere considerato come un vero e proprio rifiuto e quindi nemmeno nella vigenza dell'art. 181 *bis* cit. poteva essere considerato una M.P.S.

E ciò per limitarmi, in questa sede, alla valutazione degli aspetti di progetto espressamente dichiarati dal proponente.

Sub b)

Risulta inoltre dai sopra riferiti dati di progetto che il modulo impiantistico di gassificazione è, sotto un profilo funzionale, esclusivamente dedicato ad alimentare la connessa centrale per la produzione di energia elettrica.

Conseguentemente, il modulo gassificatore e quello per la produzione di energia elettrica devono essere considerati come un unico impianto, nel quale i rifiuti vengono sottoposti ad un processo termico ai fini della produzione di energia elettrica.

Nel caso di specie si tratta pertanto, ad avviso di chi scrive, di un impianto di incenerimento (o di coincenerimento), come definiti e disciplinati dal D.lgs. n. 133/2005 recante *Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.*¹

Sul punto, e con specifico riferimento al campo di applicazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 133/2005, la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di chiarire che "...nell'ipotesi di cui alla causa principale, è giocoforza concludere che l'impianto di gassificazione e la centrale elettrica possono effettivamente essere percepiti come una sola entità, finalizzata allo scopo non più di ottenere un prodotto, ma di produrre energia.

Infatti, all'interno di tale entità, i rifiuti sono complessivamente sottoposti, in vista del loro smaltimento, ad un trattamento termico che si scompone in due fasi: una che si realizza nell'impianto di gassificazione e consistente in un trattamento termico applicato ai suddetti rifiuti, e l'altra avente luogo nella centrale elettrica e

¹ Come chiarito dall'art. 2 lett. e) D.Lgs. n. 133/2005 la determinazione nel caso di specie del fatto che si tratti di impianto di incenerimento o coincenerimento è prettamente tecnica: infatti "se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lett. d)".

consistente nella combustione di sostanze gassose generate dal trattamento termico dei rifiuti effettuato nel suddetto impianto.

Orbene, in una tale ipotesi, come dichiarato dall'avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni presentate nella causa decisa con la citata sentenza Lahti Energia, quando il processo di produzione d'energia o del prodotto si concretizza e si completa solo al momento del trasferimento nella centrale elettrica di sostanze gassose derivate dal trattamento termico dei rifiuti nell'impianto di gassificazione, il complesso composto dall'impianto e dalla centrale dev'essere considerato congiuntamente ai fini dell'applicazione della direttiva 2000/76, e ciò in forza del collegamento tecnico-funzionale tra i due impianti. Inoltre ciò è giustificato dal fatto che le sostanze nocive risultanti dal trattamento termico dei rifiuti, trattamento iniziato nell'impianto di gassificazione, vengono emesse ed eliminate, almeno parzialmente, solo una volta che il gas grezzo è trasferito nella centrale elettrica." (Corte di Giustizia CE, VIII, 25.2.2010 nella C-209/08).

Posto dunque che l'impianto di progetto svolge delle operazioni di recupero energetico e che lo stesso deve essere considerato come un coinceneritore (o inceneritore) di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 133/2005 e della Direttiva 2000/76/CE, la conclusione non può essere che una: la competenza a decidere in merito ad un progetto come quello in esame non appartiene alla Provincia di Vicenza, bensì alla Regione del Veneto.

A tale conclusione si perviene, con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sulla base del chiaro disposto della lett. m) Allegato III alla parte seconda del Codice Ambiente, della lett. h) Allegato A1 alla LR n. 10/1999, nonché della sez. II Allegato alla DGRV n. 1539 del 27.9.2011, che infatti riservano alla competenza della Regione l'istruttoria e l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale (VIA) in merito a progetti che effettuino attività di recupero di rifiuti (in particolare anche pericolosi, come nel caso di specie) tramite operazioni RI (ma anche di smaltimento tramite incenerimento attraverso operazioni D10).

Per quanto concerne invece la specifica procedura autorizzativa concernente la realizzazione e gestione di un impianto come quello in oggetto, la competenza è parimenti regionale ai sensi di quanto dispone l'art. 4 c. 1 lett. f) 2) della LR n. 3/2000, che infatti subordina ad autorizzazione regionale l'approvazione di progetto "per l'incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e D11 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, come individuati al punto R1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997" (ora D.lgs. n. 152/06, ndr).

Aggiungasi infine che, nel caso di specie, la procedura autorizzativa regionale ed il corrispondente titolo amministrativo abilitativo non sarà più l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D.lgs. n. 152/2006, bensì l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del Titolo III *bis* della Parte Seconda del Codice dell'Ambiente, parimenti riservata alla competenza regionale secondo quanto dispone l'art. 5 *bis* LR n. 33/1985 (all. A III).³

E poiché ci troviamo nell'ambito di applicazione di una procedura integrata di VIA e AIA di competenza regionale, troveranno altresì applicazione le norme di coordinamento delle due procedure contenute principalmente nella DGRV n. 1998/2008 e nella Circolare del Segretario Regionale per l'Ambiente e Territorio del 31.10.2008.


*

Conclusioni

Alla luce di quanto suesposto, è mia opinione che il progetto presentato da Karizia Technology s.r.l. alla Provincia di Vicenza debba essere dichiarato improcedibile e debba pertanto essere archiviato per difetto di competenza della stessa Amministrazione provinciale, e ciò sia con riferimento allo specifico (sub)procedimento di VIA, sia con riferimento al rilascio dell'AIA, che sono per contro riservate alla competenza regionale in relazione a progetti come quello in esame.

Mi riservo peraltro di integrare le presenti osservazioni qualora dovessero emergere ulteriori elementi nel prosieguo dell'istruttoria del procedimento in esame.

Distinti saluti.

avv. Vincenzo Pellegrini


³ Come si vede, anche nell'ipotesi in cui, sotto il profilo tecnico, venisse accertato che l'impianto in esame effettua operazioni (non già di co-incenerimento, bensì) di incenerimento ai sensi della lett. d) art. 3 D.lgs. n. 133/2005, le conclusioni non muterebbero: invero anche in tal caso le operazioni svolte nell'impianto dovrebbero essere qualificate come D10, e quindi sottoposte parimenti alla medesima procedura coordinata di VIA ed AIA di competenza regionale sopra descritta.

COMUNE DI ROSSANO VENETO
VICENZA

27 APR. 2012

Prot. nr.

5775

Categ.

Classe

Fasc.

COMUNE DI CASSOLA (VI)

KARIZIA TECHNOLOGY S.R.L.

DOMANDA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED APPROVAZIONE PROGETTO
IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

OSSERVAZIONI TECNICHE

BRESCIA, 26 aprile 2012

A cura di:

dott. ing. Sergio Cavallari

dott. ing. Paolo Silveri

dott. avv. Andrea Martelli



STUDIO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
DOTT. ING. SERGIO CAVALLARI

CORSO MAGENTA, 53 25121 BRESCIA - FAX: 0306341860 - TEL. 0303583682
tecnico@ingegneriambiente.it

INDICE

1 Premessa ed inquadramento

2 Localizzazione ed impatti

2.1 *Localizzazione*

2.2 *Emissioni in atmosfera*

2.3 *Opere connesse*

2.4 *Impatto sul suolo e sottosuolo*

2.5 *Impatto in fase di costruzione e dismissione*

3 Gestione rifiuti

3.1 *Controllo ed accettazione rifiuti in ingresso*

3.2 *Miscelazione dei rifiuti*

4 Syngas e Recupero energetico

4.1 *Produzione Syngas*

4.2 *Stoccaggio Syngas*

4.3 *Utilizzo della torcia*

4.4 *Valutazioni rischi incendio ed esplosione*

4.5 *Sezione recupero energetico*

4.6 *Bilancio economico*

4.7 *Bilancio energetico*

5 Conclusioni

1 PREMessa ED INQUADRAMENTO

I Comuni di Rossano Veneto e Cassola (provincia di Vicenza), tramite la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cassola n. 70 del 27.03.2012 hanno affidato allo scrivente e allo Studio Legale Barel e Associati di Treviso la formulazione delle osservazioni nel procedimento VIA dell'impianto della Karizia Technology s.r.l.

La presente relazione contiene pertanto le prime osservazioni di carattere tecnico al progetto definitivo ed al relativo studio di impatto ambientale, dell'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, che la Karizia Technology s.r.l. ha presentato nella domanda di compatibilità ambientale e contestuale istanza di approvazione progetto, ai sensi della normativa vigente.

Com'è noto; in materia di VIA è illegittimo qualsiasi frazionamento di un'opera che, di fatto, impedisca di considerare in un unico contesto (anche procedimentale) tutti gli impatti ambientali - ivi compresi quelli cumulativi e sinergici - derivanti dalla stessa.

Come puntualmente inquadrato dai consulenti legali, l'attività in esame non appare riconducibile alla modalità di recupero R3 (recupero di materia) né il gas prodotto può essere una mps, volendo scorporare la seconda fase di recupero energetico dalla valutazione in corso. Tale qualificazione non è sostenibile né dal punto di vista normativo né dal punto di vista sostanziale.

Non è quindi corretto suddividere in due unità distinte l'impianto complessivo: una prima finalizzata al pretrattamento dei rifiuti, alla loro gassificazione, alla pulizia del gas ed una successiva fase di utilizzo del gas in motori per la produzione di energia elettrica, volendo considerare il gas prodotto come un combustibile "normale", rimandando alla competenza regionale la seconda fase, cercando di svincolare così la seconda parte dell'impianto dal regime dei rifiuti.

Tutto l'impianto nel suo complesso, invece, deve essere inquadrato sotto la normativa rifiuti.

La scelta del proponente di scorporare l'attività di recupero/gassificazione dei rifiuti da quella, successiva, che prevede l'utilizzo ai fini energetici del gas di sintesi dalla stessa derivante, appare in ogni caso idonea a porsi in violazione della disciplina dei combustibili di cui alla Parte V del d. lgs. 152/2006: nel caso di specie, infatti, il gas di sintesi che verrebbe utilizzato nell'impianto di produzione di energia, non è riconducibile ad alcuna delle categorie di combustibili consentiti elencate nella Sezione I della Parte I dell'Allegato X della Parte V del d. lgs. 152/2006.

Si chiede pertanto che l'Autorità competente si pronunci espressamente su questo punto.

2 LOCALIZZAZIONE ED IMPATTI

2.1 Localizzazione

La valutazione sulla localizzazione di un impianto impattante non può limitarsi alla sola valutazione della destinazione d'uso del lotto interessato all'intervento ma deve valutare tutto il contesto in cui esso si trova.

Nel caso in esame si tratta di un impianto di trattamento rifiuti, caratterizzato da un complesso di impatti diretti ed indiretti, previsto correttamente in un'area industriale, ma l'area industriale dov'è?

Si tratta di un lotto a confine fra due Comuni caratterizzati da un ambiente particolare, tipico della pianura veneta, in cui non possono essere riconosciute ampie zone a destinazione industriale distinte e separate da quelle urbanizzate, né è forse possibile prevederne, in quanto l'uso del suolo, l'espansione edilizia ed industriale ha caratterizzato queste zone con una commistione di realtà differenti.

Allo stesso modo l'area industriale in esame non è supportata da una viabilità adeguata a grandi interventi.

Non può esserci valutazione dell'idoneità urbanistica senza che vi sia una valutazione del contesto e del contorno.

Non è possibile uguagliare un'area industriale di una grande città, estesa per ettari, servita da arterie stradali e isolata dai centri, rispetto ad una piccola area industriale "di paese", necessaria per soddisfare le esigenze locali ma non per sopportare grandi e pesanti attività produttive.

Come riportato nella Relazione Tecnica del P.A.T di Cassola (marzo 2010): *"Da pianura quasi esclusivamente agricola, il Veneto si è trasformato, a partire dal secondo dopoguerra, in una immensa città diffusa fatta di case d'abitazione monofamiliare e di capannoni destinati alle produzioni più disparate. A partire dagli anni '80, questo aspetto, facilmente leggibile in un confronto tra le carte anteriori e posteriori al 1950, è stato estensivamente studiato da numerosi ricercatori in molte occasioni. La letteratura in proposito è oramai assai vasta. Cassola è chiaramente parte della città diffusa formata in Veneto nella seconda metà del secolo scorso, molto più della metà del patrimonio edilizio ha al massimo cinquant'anni. Un'urbanizzazione dispersa, ove residenza e produzione occupano superfici sostanzialmente analoghe (le aree produttive occupano circa il 12% del territorio, mentre i lotti residenziali occupano circa il 16%), che ancora consente di destinare all'agricoltura circa la metà del suolo (53,2%), ma che fa sì anche che alle strade sia dedicata un'ampissima superficie (5,6%)."*

Ciò vuol dire che ogni impatto anche minimo ricade immediatamente su tutto un abitato e un vissuto limitrofo.

Allo stesso modo la crescita delle abitazioni, tipicamente lungo le piccole arterie stradali, comporta che il traffico veicolare, soprattutto pesante, sia molto più impattante rispetto una grande città dove la viabilità principale è stata allontanata dai centri abitati.

Infatti il *"territorio di Cassola è un luogo ove si abita e lavora, ove la separazione e divisione dello spazio del lavoro dallo spazio dell'abitare è inesistente od assai debole; ove ciascuno ha*

COMUNE DI CASSOLA (VI)
KARIZIA TECHNOLOGY S.R.L.
DOMANDA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED APPROVAZIONE PROGETTO
IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
OSSERVAZIONI TECNICHE
26 APRILE 2012

costruito la propria casa e la propria officina sul proprio terreno, vicino alle case ed alle officine degli altri. Un territorio quello di Cassola ove molte imprese hanno avuto successo e si sono, nel tempo, ampliate; ove le esigenze di ampliamento, nonostante le modifiche strutturali dell'economia locale, permangono."

In base alla normativa urbanistica regionale degli anni '80 a ciascuna attività è stato consentito raddoppiare e ciò ha portato un "territorio coperto a macchia di leopardo da nuove attività che danno sicuramente luogo a situazioni di conflitto con la residenza e con le infrastrutture della mobilità."

Per quanto riguarda la viabilità il progettista urbanista riporta una descrizione molto utile per capire l'impatto che possono provocare anche pochi automezzi pesanti carichi di rifiuti, che possono durante il tragitto emettere polveri e sostanze volatili dannose oltre ai noti inquinanti emessi dal motore e dal rotolamento delle ruote.

"Il territorio di Cassola è interessato da diverse strade statali e provinciali:

- la SS 248 e la variante est della SS47, classificate come viabilità primaria di I livello (secondo il nuovo codice della strada);*
- la SP57 Ezzellina (attraversa il territorio in direzione nord-sud);*
- la SP90 (attraversa in direzione est-ovest, permettendo una distribuzione più capillare del traffico).*

A questa rete fondamentale si aggiunge un'articolatissima rete di viabilità secondaria e locale. Pochi impianti semaforici regolano la circolazione nel comune.

Due linee ferroviarie attraversano il territorio: la Trento-Venezia e la Bassano Padova; più di dieci passaggi a livello, a cui si sta ponendo rimedio con interventi di sottopasso veicolare, costituiscono ancora uno dei principali punti di criticità e di pericolosità della rete viaria del Comune di Cassola.

*Una rete assai estesa, una superficie stradale pari a circa il 6% del territorio comunale; una situazione tipica della città diffusa; una rete difficile da gerarchizzare in modo chiaro, nella quale **diviene difficile separare i diversi tipi di traffico**; che non riesce a raggiungere in egual modo tutte le attività e le residenze. Il paradosso dell'isotropia, come tutta l'esperienza recente della città diffusa veneta mostra, è questo: se si vuole servire ogni punto, ogni attività, ogni abitazione **diviene difficile adeguare le caratteristiche tecniche delle strade e separare i flussi a seconda del loro ruolo e dei mezzi impiegati.**"*

Nella Relazione Generale del SIA (Elaborato 2A) è indicata che l'abitazione più vicina è posta a 135 m e ciò dimostra la struttura dello sviluppo urbanistico e la stretta convivenza fra attività ed abitazioni, che non può sopportare attività particolarmente impattanti, come quella esaminata.

Esemplare è la descrizione dell'evoluzione edilizia ed urbanistica in corso.

"In un racconto semplificato, ma sostanzialmente veritiero, chi, nei decenni passati, dispone di un po' di terreno (legame con il passato agricolo della regione), per prima cosa aspira a costruirsi una casa propria (dando luogo ad un vero e proprio boom della casa monofamiliare sparse sul territorio); successivamente (o contemporaneamente), sospinto da una diffusa cultura

COMUNE DI CASSOLA (VI)
KARIZIA TECHNOLOGY S.R.L.
DOMANDA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED APPROVAZIONE PROGETTO
IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
OSSERVAZIONI TECNICHE
26 APRILE 2012

imprenditoriale, dà inizio ad una attività produttiva in proprio ubicando il proprio luogo di lavoro in prossimità dell'abitazione: l'abitazione principale sul fronte strada e l'attività produttiva sul retro. Piccole imprese familiari, scarso associazionismo perlomeno nella fase iniziale. Ciò produce una elevata frammistione degli spazi dell'abitare e del produrre. Oggi questo processo non è forse più possibile: i terreni di fatto disponibili sono diventati più rari; nuovi caratteri dell'urbanizzazione si impongono sempre più: chi vuole costruire una casa non la colloca più sul fronte stradale, ma apre nuovi varchi perpendicolari alla strada principale e si colloca nelle zone interne, spesso questo dipende dall'aggiunta della seconda casa per il figlio che mette su famiglia; l'attività produttiva è per queste ragioni sempre più circondata dalle abitazioni e ciò comincia a generare frizioni. Nella sensibilità e consapevolezza collettiva emerge il tema dell'inquinamento: inquinamento delle acque, dell'aria ed acustico; forse nel prossimo futuro ci si renderà conto anche dell'importanza dell'inquinamento dei suoli"




Figura 1 – figure estratte dal PAT del Comune di Cassola:
(a) scuole materne e parchi con area di influenza di 300m;
(b) scuole di 1° livello con area di influenza di 1000m e attrezzature sportive con area di influenza di 500 m

Come si nota dalla Figura 1 l'impianto in progetto è prossimo a scuole e spazi pubblici

2.2 Emissioni in atmosfera

Nella Relazione Generale del SIA (Elaborato 2A) si escludono emissioni di gas e odori derivanti dalle attività ma non sono considerate quelle emesse durante il trasporto attraverso gli insediamenti abitativi attraversati. Esaminando la lista dei rifiuti richiesti è verosimile la presenza di rifiuti che contengono composti volatili che necessariamente vengono liberati durante il trasporto.

Inoltre non sono considerate le polveri sottili (P_{M10} , $P_{M2,5}$) e l'inquinamento dovuto alla circolazione dei circa 40 automezzi pesanti previsti al giorno.

La diffusione degli inquinanti è da considerare anche alla luce di un ambito climatico caratterizzato da nebbie, inversione termica, scarsa circolazione atmosferica invernale o estiva con accumulo degli inquinanti. Tale situazione dovrebbe essere analizzata e messa in correlazione con l'altezza del camino per valutare la diffusione delle emissioni gassose (calde ed inquinanti).

Oltre ad escludere a priori certi tipologie di impatti dovrebbe essere previsto un piano di monitoraggio ante-operam almeno nel corso delle 4 stagioni per avere un riferimento da confrontare periodicamente in caso di avvio dell'impianto, valutando polveri, inquinanti, odori.

Senza dubbio un piano di monitoraggio degli odori è fondamentale trattandosi di un impianto di trattamento rifiuti anche al fine di verificare il corretto funzionamento dei presidi adottati.

Per la valutazione della direzione dei venti è auspicabile analizzare un arco temporale maggior ed utilizzare stazioni meteorologiche più vicine al sito in esame.

È indicata la possibilità di effettuare previsioni sulla diffusione degli inquinanti utilizzando codici di calcolo US EPA, ma in sostanza tali valutazioni non sono state svolte pur essendo fondamentali per rappresentare la diffusione degli inquinanti nelle varie situazioni climatiche e stagionali.

In ogni caso è inevitabile che la ricaduta avvenga in un contesto fortemente urbanizzato e sensibile com'è quello dell'ambito in esame dove sono prossimi anche bersagli sensibili in cui sostano i bambini.

Potrebbe essere significativa l'altezza del camino ma la scelta effettuata non è supportata da valutazioni tecniche, infatti, per la definizione dell'altezza dei 2 camini non viene illustrato il metodo di calcolo, ma viene indicata un'altezza di 14 m.

Applicando il metodo di calcolo valido per la Regione Lombardia, utilizzando il valore di portata di $2.800 \text{ Nm}^3/\text{h}$ si avrebbe minimo un'altezza di 24 m (utilizzando il fattore di riduzione di 1/3 valido per gas naturale).

Ovviamente il camino alto può essere utile per la dispersione degli inquinanti ma risulta elevato l'impatto visivo, soprattutto considerando che sarebbe realizzato in un ambiente caratterizzato da costruzione basse.

È utile segnalare che un camino di tali dimensioni è visibile a notevole distanza, ovvero in relazione alle due altezze ipotizzate fra i 10 e i 17 km circa rispettivamente.

A pagina 73 della Relazione 1A si fa riferimento a valori di emissione degli inquinanti ma non alla strumentazione di analisi in continuo (SME).

Dato inoltre il tipo di trattamento per la riduzione degli NOX, con iniezione di ammoniacca è importante monitorare in continuo anche questo parametro nelle emissioni.

C'è inoltre una incongruenza fra i valori di concentrazione riportati a pag 73 della relazione 1A (riferimento ai limiti fissati dal Dm 05/02/1998 con NOx pari a 450 mg/Nm³) e quanto citato a pagina 137 della relazione 2A dello studio di impatto ambientale (NOx pari a 50 mg/Nm³).

2.3 Opere connesse

Per quanto riguarda la sezione di recupero energetico, l'autorizzazione unica deve tenere in considerazione anche le "opere connesse" e quindi (facendo riferimento alle linee guida nazionali DM 10.09.2010 per gli impianti a fonte rinnovabile) "tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente."

L'accettazione del STMG è inoltre richiesta anche nell'allegato B del DGR Veneto n. 2373 del 4 agosto 2009 che è sempre riferito agli impianti a fonte rinnovabile, ma la parte sulla connessione alla rete elettrica può essere preso quale riferimento per l'autorizzazione di un impianto con motori alimentati a Syngas.

Non è ammissibile realizzare nuovi elettrodotti vicino a case ed attività sensibili in quanto è necessario tener presente della fascia di rispetto, come riportato nelle norme tecniche al P.A.T con i relativi vincoli.

2.4 Impatto sul suolo e sottosuolo

È escluso ogni impatto sul suolo, sottosuolo ed acqua di falda senza però valutare la fase di costruzione dell'impianto, nella quale le attività di scavo e costruzione avranno sicuramente impatti soprattutto in considerazione della ridotta soggiacenza della falda (livello dell'acqua prossimo al piano campagna).

Inoltre è prevista una "semplice" pavimentazione in calcestruzzo, con la previsione che vengano raccolti all'interno delle aree di stoccaggio i colatici derivanti dalla percolazione dei rifiuti e all'esterno le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

È noto che il calcestruzzo non è perfettamente isolante, è facilmente deteriorabile con la possibilità che si verifichino vie di migrazione dei liquidi inquinanti.

È necessario pertanto prevedere un pacchetto isolante con teli plastici di idonee caratteristiche, che gli Enti saranno in grado di definire ed imporre.

Inoltre è da prevedere una rete di monitoraggio e piani di emergenza in caso di contaminazioni.

2.5 Impatto in fase di costruzione e dismissione

Viene escluso dalla valutazione l'impatto creato in fase di costruzione e dismissione dell'impianto in quanto trattasi di un "capannone industriale" che sarebbe in tutto comunque potrebbe essere destinato ad altri usi in caso l'attività di gestione dei rifiuti venisse meno.

Nello stesso tempo si indicano correttamente le attività di installazione degli impianti necessari che non sono sicuramente tipici di un normale capannone industriale.

Nella VIA non vengono svolti confronti fra un capannone industriale ed un capannone industriale in cui avviene la gestione dei rifiuti; si devono valutare tutti gli impatti connessi con l'opera in esame rispetto all'opzione zero.

Senza dubbio l'impianto in progetto avrà differenze strutturali ed impiantistiche diverse (e più complicate) rispetto ad un normale capannone industriale. Inoltre non è detto che nell'area industriale scelta venga sicuramente costruito un capannone simile a quello in progetto, in caso di diversa destinazione dell'area.

Sono numerose le situazioni esistenti in cui è stato riempito un capannone di impianti e di rifiuti e poi a seguito dell'abbandono dell'attività lo smantellamento e smaltimento è rimasto accollato alla comunità.

È necessario valutare bene ed avere adeguate garanzie affinché l'ipotetico smantellamento rimanga a carico della comunità.

3 GESTIONE RIFIUTI

La lista dei rifiuti proposta comprende numerosi rifiuti identificati esclusivamente con il codice CER senza descrivere le reali caratteristiche senza illustrare di quali rifiuti si tratta, in particolare per i rifiuti identificati con codice generico xx.xx.99, per quelli descritti come "residui di.." ed i fanghi.

Per capire quindi meglio la tipologia dei rifiuti trattati sarebbe bene avere per ogni CER la descrizione e le caratteristiche qualitative con idonea analisi chimica.

Sarebbe altresì necessario sapere quali sono i rifiuti che costituiscono le varie "ricette" in alimentazione al gassificatore.

È necessario che le Autorità competenti fissino un limite massimo di utilizzo della torcia, ovvero che essa non può sostituire l'utilizzo nei motori.

4.4 Valutazioni rischi incendio ed esplosione

Sembra che il progetto verrà sottoposto alla verifica del Comando VVF ma non vi sono dettagli.

È necessario che vi siano tutte le condizioni di sicurezza e che vi sia il parere definitivo dei VVF in quanto, come indicato nelle relazioni specifiche, vi è pericolo di incendio ed esplosione per le alte temperature d'esercizio, per la presenza del gas, per il vapore surriscaldato, per i rifiuti combustibili ecc.

Per la tipologia dei possibili rischi è necessaria una modellazione degli eventuali eventi probabili con verifica della loro compatibilità territoriale, una verifica della ridondanza dei sistemi di sicurezza per i rischi individuati relativamente al rilascio di sostanze pericolose o all'incendio/esplosione.

Infine è necessaria una verifica di assoggettabilità al D.Lgs. 334/99 (rischio di incedente rilevante) con evidenza delle quantità di gas e/o materiali pericolosi in giacenza come livelli massimi.

4.5 Sezione recupero energetico

La sezione di recupero energetico è stata **solo ipotizzata** infatti a pagina 71 della relazione 1A è riportato *"questo settore impiantistico sarà oggetto di apposito progetto da sottoporre a separata specifica procedura autorizzativa in sede regionale"*. Non è corretto scorporare questa sezione prevedendone uno sviluppo futuro in quanto rappresenta l'unica sezione dell'impianto in cui si può parlare di recupero.

Come è noto, in materia di VIA risulta illegittimo qualsiasi frazionamento di un'opera che, di fatto, impedisca di considerare in un unico contesto (anche procedimentale) tutti gli impatti ambientali – ivi compresi quelli cumulativi e sinergici – derivanti dalla stessa.

La giurisprudenza, al riguardo, risulta univoca. A titolo di esempio, si consideri quanto affermato dalla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341, secondo cui *«quando l'intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell'impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz'altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei c.d. impatti cumulativi.*

Il codice dell'ambiente, con l'art 5, comma 1 lettera c, restituisce invero un concetto di impatto ambientale che, per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata. (...)

COMUNE DI CASSOLA (VI)
KARIZIA TECHNOLOGY S.R.L.
DOMANDA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED APPROVAZIONE PROGETTO
IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
OSSERVAZIONI TECNICHE
26 APRILE 2012

Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare l'obbligo, per l'imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto (...) perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso. Ciò significa che, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall'imprenditore, l'organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento.

L'imprenditore, dal canto suo, è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l'organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull'ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull'ambiente. Questo ordine di argomentazioni conduce nella direzione di una valutazione di impatto ambientale unitaria, in ragione delle su richiamate esigenze, del tutto disattese nel caso.

Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria, affermando che (...) è ben vero che uno dei principi fondamentali dell'attività amministrativa è quello di non aggravio procedimentale, ma è altrettanto meritevole di tutela - nello specifico settore del diritto ambientale - l'esigenza di una analisi approfondita delle conseguenze complessive che possono manifestarsi in un'area prescelta quale sito di interesse, per lo svolgimento di attività di rilevanza economica, il che può esigere, di contro, un prolungamento della tempistica procedimentale».

Nel caso di specie, appare del tutto incongruo escludere dalla valutazione in questione l'attività - già progettata dal proponente - di utilizzo ai fini energetici del gas di sintesi derivante dal trattamento dei rifiuti, dal momento che essa è destinata ad incidere significativamente, aggravandolo, sul complessivo impatto ambientale che sarà prodotto dall'impianto.

Dalla relazione 1A5 e dallo schema 1D12 si capisce che sono previsti n°2+2 motori a ciclo otto (ciascuno da 1 MW) in serie ai quali sono state ipotizzate n°1+1 turbine a fluido organico ORC (di queste non è nota la potenza) per una potenza complessiva di > 4000 kWe.

Nella relazione 1A5 si fa riferimento ad un unico generatore elettrico G1, mentre in realtà saranno 4 dei motori + 2 delle turbine ORC.

Nello schema 1D12 non è indicato il sistema di abbattimento NOx (DeNOx) e neppure il DeCO per l'abbattimento del CO e COV, mentre compare un post-combustore anch'esso alimentato presumibilmente da Syngas.

Al punto 2.3 della relazione 1A5 si descrive il funzionamento della ORC alimentato dal circuito HT del cogeneratore, ma nello schema è differente.

Si parla sempre di cogeneratore o trigenerazione, ma non viene mai indicato come si pensa di utilizzare l'energia termica: in realtà non c'è utenza termica e quindi si andrà sempre in dissipazione con la conseguenza che il calore non verrà sfruttato e l'efficienza energetica dell'intero sistema sarà quindi ridotta.

COMUNE DI CASSOLA (VI)
KARIZIA TECNOLOGY S.R.L.
DOMANDA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED APPROVAZIONE PROGETTO
IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
OSSERVAZIONI TECNICHE
26 APRILE 2012

La cabina di consegna CE01 deve avere accesso diretto ed indipendente dalla strada di lottizzazione mentre nell'elaborato 1D12 è interna all'area di impianto.

Il punto 5 della relazione 1A5 è generalizzato, probabilmente è stato fatto un copia-incolla da una relazione attinente ad un unico gruppo elettrogeno.

Infine, ma non per importanza, è essenziale sottolineare che nella pratica i motori alimentati da syngas derivato da rifiuto non funzionano.

Si potranno trovare esempi di casi pilota, oppure di progetti che hanno funzionato per un certo periodo di tempo, ma alla lunga in quasi tutti gli impianti i motori si sono fermati.

Si ha qualche caso positivo se si tratta di gassificazione da carbone o da biomassa legnosa dove la composizione del syngas è costante. Nel caso di questo syngas invece, variando la matrice del rifiuto da trattare, si avrà anche una composizione del gas molto variabile e quindi la messa a punto dei motori non sarà possibile.

La conferma del fatto che le referenze per motori a syngas da rifiuto sono introvabili viene data dagli stessi progettisti dato che nella documentazione tecnico commerciale 1L, nella sezione C relativa al recupero energetico, è riportata la brochure commerciale di una serie di motori alimentati a gas Naturale (GN) oppure a biogas (BG), ma non si fa mai riferimento al Syngas.

Collegandosi al sito www.peringenerators.it richiamato nel documento, non si ha traccia di motori alimentati a SYNGAS, ma solamente di gruppi elettrogeni diesel....

Anche nelle referenze della LASER INDUSTRIES non compare nulla sui motori a Syngas.

Anche il leader mondiale dei motori utilizzato per il biogas da digestione anaerobica e da discarica (Jembacher) non ha nelle sue referenze applicazioni con syngas (www.jenbacher.com).

Infine non c'è nessuna informazione sulle apparecchiature ORC.

Quale ulteriore conferma che la sezione energetica non è stata affrontata con il grado di approfondimento richiesto ad un progetto definitivo, nel computo metrico (documento 1M) non sono esposti i costi per la sezione energetica (motori+ORC+cabina di consegna) che possono essere quantificati in almeno 5-6 Milioni di €.

4.6 Bilancio economico

Oltre a non riportare i costi relativi alla sezione di produzione di energia elettrica, non viene riportato un piano economico dell'iniziativa, che invece potrebbe mettere in luce la criticità di tale impianto.

Infatti il processo di trattamento dei rifiuti e di gassificazione descritto è altamente energivoro ed anche con la sezione di recupero energetico in perfetta efficienza gli introiti derivati dalla vendita dell'energia elettrica sarebbero contenuto dato che non sono previste tariffe incentivanti per tali tipologie di impianti.

4.7 Bilancio energetico

Il bilancio energetico del sistema è carente: infatti a pagina 106 della relazione viene riportata la tabella relativa ai consumi elettrici, ma non c'è un bilancio complessivo di:

- quanto Syngas viene prodotto e consumato;
- quanta energia elettrica si produce,
- qual è il quantitativo complessivo degli inquinanti immessi in atmosfera;
- quanta acqua viene consumata per la pulizia del gas;
- qual è il consumo dei reagenti per la pulizia del syngas

Efficienza energetica dell'impianto di incenerimento

Si è inoltre valutato se sono soddisfatte le condizioni indicate nel D.Lgs 152/2006, allegato C alla parte quarta

in cui nella nota 2 e' riportato:

"Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica e' uguale o superiore a:

- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula ..."

Efficienza energetica calcolata con la formula indicata è risultata pari al 42%, un terzo inferiore al limite fissato del 65%.¹

¹ Efficienza energetica = $[E_p - (E_f + E_i)] / [0,97 \times (E_w + E_f)] = 42\%$

Nel caso in esame si è assunto $E_f=0$ e $E_i=0$, ma si è considerata E_p energia netta data dalla differenza fra l'energia elettrica lorda prodotta dai motori e l'energia elettrica consumata dall'impianto (tritutori, forno PYROMEX ad induzione elettromagnetica, trasportatori, pompe, dissipatori dei motori, ecc.

Non essendoci infatti il recupero dell'energia termica l'impianto è fortemente penalizzato e non rispetta i limiti imposti dalla normativa.

5 CONCLUSIONI

L'attività descritta appare rientrare nelle categorie R1 e D10 piuttosto che R3, come definite dalla normativa vigente e non è ammesso frazionare l'opera.

La localizzazione, pur essendo prevista in un'area industriale, si tratta di zona industriale di piccole dimensioni circondata da abitazioni e centri sensibili; risulta pertanto in un contesto delicato e non idoneo. La struttura della viabilità attraverso i centri abitati non può sopportare altri carichi pesanti.


Vi sono carenze negli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, ai valori limite rispettati, alla valutazione sulla ricaduta degli inquinanti, al monitoraggio ante-operam e successivo, alle opere connesse di collegamento alla rete elettrica indispensabili per cedere l'energia prodotta ma di fatto non fattibili per la vicinanza ai centri abitati, agli impatti su suolo e sottosuolo, agli impatti in fase di costruzione e dismissione.

Non vi sono garanzie sul reale funzionamento dell'impianto in particolare sulle caratteristiche quali-quantitative del gas prodotto e del successivo utilizzo nei motori, con la reale possibilità che il gas venga sempre bruciato in torcia oppure che l'impianto venga abbandonato e ricada sui costi della collettività, anche perché il bilancio economico non è preciso e completo.

Inoltre un impianto con bassa resa energetica non è ammesso dalla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti non è esaustiva, non vi è la completa descrizione dei rifiuti prodotti, non vi sono gli opportuni controlli in ingresso, non è dettagliata la modalità di miscelazione nel rispetto della norma.

Per quanto riguarda i rischi di esplosione ed incendio manca una valutazione in riferimento alla norma sui rischi di incidente rilevante e sull'idoneità territoriale anche alla luce del fatto che l'abitazione più vicina si trova a soli 135 metri.



A circular professional stamp of the Chamber of Engineers of Brescia (C.O.P.E. BRESCIA) is visible. The stamp contains the text: 'C.O.P.E. BRESCIA', 'A3099', 'Ingegneria', 'SERGIO CAVALLARI', and 'C.O.P.E. BRESCIA'. A handwritten signature is written over the stamp.

SINDACO: OK. Dichiaro il Consiglio Comunale chiuso.

VICESINDACO: No!

SEGRETARIO: Nooo.

SINDACO: Ah!

VICESINDACO: C'è l'Integrazione. Le Osservazioni [...?...].

SINDACO: Sì. Sì. Sì. Questo! Scusa. Scusa. Allora l'Integrazione. Beh. Ma come non mi porta il numero?...

VICESINDACO: Sì. Sì. Eccola qua!

SINDACO: OK.

[SEGRETARIO, senza microfono: ... domani ...].

SINDACO: Va bene. Allora, Segretario...

VICESINDACO: L'ultima arrivata stamattina.

SINDACO: ...era un Punto tuo questo qua?

SEGRETARIO: Sì. Sì. Sì.

SINDACO: Perciò è meglio che te lo legga.

SEGRETARIO: Allora. La conoscete tutti la storia. C'è un termine...

MARINELLO: Silenzio!

SEGRETARIO: ...per fare delle Osservazioni in una Procedura in essere. Noi ci siamo avvalsi di una Delibera di consulenza di un Perito indicato dal Comitato, l'Ing. Cavallari, e abbiamo chiesto anche un parere dal punto di vista giuridico allo Studio Barel Malvestio e Associati. In questi giorni sono arrivati, proprio "in limine", i pareri. Ed è proprio questo il motivo per cui è stato convocato ora questo Consiglio, perché noi abbiamo l'onere di deliberare, perché il nostro, la nostra voce sia fatta sentire all'interno del Procedimento. E abbiamo qui...

VICESINDACO: Entro una certa data.

SEGRETARIO: ...entro, mi sembra,...

VICESINDACO: Il quattro.

SEGRETARIO: ...entro. Sì: il quattro. Quindi, mi sembra che questi pareri siano stati consegnati anche agli Interessati e al Comitato. La proposta è di approvarli e di sostenerli. Ecco. Questa è la Sede opportuna dove si possono esprimere critiche. E le critiche in questa Sede sono neutre, perché sono, sostanzialmente, apporti collaborativi. E, quindi ci. Ecco. Abbiamo...

[GUARISE, senza microfono: ...il nocciolo?].

SEGRETARIO: Il nocciolo è che siamo contrari. E...

[?]: ...il nocciolo... è su un parere...

SEGRETARIO: Sì. No. Siamo contrari alle cose perché...

MARINELLO: ..."Tàsi, a! Ogni volta..."

GUARISE: No!! Parlo fin che voglio, io!! No: "Tàsi!". "Tàsi te ghéeo disi" a tua moglie, va bene?...

[VICESINDACO, senza microfono: Ma: contrari di cosa?!? Contrari di cosa?!?...]

GUARISE: Pensa per i fatti tuoi!!

SEGRETARIO: Allora.

[VICESINDACO, senza microfono: ...pareri...].

SEGRETARIO: Allora. **[Brusìo]**.

GUARISE: No "Tàsi!"...

SEGRETARIO: Allora. Si prende atto... **[Brusìo]**. Allora. A 'sto punto pensavo che fossero... **[Brusìo]** ...conosciuti.

SINDACO: Allora. Vedete?

[MARINELLO, senza microfono: ...sei scorretto sempre!...].

GUARISE: No!!

MARINELLO: Fa' silenzio!! Non è il tuo turno!!

SINDACO: Allora.

GUARISE: Chiuditi la bocca!!

MARINELLO: No!!

SINDACO: Vedi! E siamo sempre alle solite, no? Fin che una Persona parla...

GUARISE: Ho chiesto al Segretario di dire...

SINDACO: Bene! Ma allora...

SEGRETARIO: Sì.

SINDACO: ...lascialo finire! Lascia che finisca di dire le cose!

SEGRETARIO: Allora. **[Brusìo generale]**...

GUARISE: ..."Ma no che i te dise: "Tàsi"!!

VICESINDACO: Tu non sei mai interrotto quando parli!!

SEGRETARIO: Aspetta!

VICESINDACO: Non sei mai interrotto!!

GUARISE: "Tàsi te ghéeo disi [...?...]... Va bene?

VICESINDACO: Ma allora...

SINDACO: Tu continui a interrompere Chi sta parlando! Il Segretario sta facendo un discorso. Lo sto ascoltando io. [...?...]... Lo stanno ascoltando tutti...

SEGRETARIO: Allora.

SINDACO: ...ma, purtroppo, è così! No?... [...?...]]

SEGRETARIO: La proposta...

SINDACO: Bisogna sempre avere la Persona scorretta...

VICESINDACO: Villano!

SINDACO: ...che si comporta in questo modo in Consiglio Comunale! **[N.d.R.: Si sovrappongono varie voci]**. Segretario...

SEGRETARIO: Va bene.

SINDACO: ...vada avanti, guarda...

SEGRETARIO: Allora.

SINDACO: ...e ignori quello che Le dicono fintanto quanto...

SEGRETARIO: Sì. Sì. Sì.

SINDACO: ...non è finito il suo discorso.

SEGRETARIO: Allora.

SINDACO: ... perché, altrimenti, non ne veniamo fuori, no?!?

SEGRETARIO: Dal punto di vista giuridico sono state sollevate delle obiezioni in merito alle competenze del V.I.A. e alle Autorizzazioni in capo alla Provincia, per arrivare poi alla conclusione che – adesso la leggo sinteticamente. Alla luce di quanto esposto – i nostri Legali ritengono, i Legali nostri e del Comitato, ritengono che il progetto presentato da Karizia Tecnology Srl alla Provincia di Vicenza debba essere dichiarato improcedibile e debba pertanto essere archiviato per difetto di competenza della Provincia, ciò sia con riferimento al sub-procedimento V.I.A., sia con riferimento all'A.I.A. - che è l'Autorizzazione Ambientale – che sono Provvedimenti riservati alla competenza regionale. Quindi i nostri Avvocati ritengono che l'iter seguito finora è sbagliato. Si riservano poi di dare ulteriori indirizzi in relazione al proseguimento della pratica. Poi c'è la parte, invece, quella...

[GUARISE, senza microfono: ...?...]]

VICESINDACO: Ce ne son due!

SEGRETARIO: Ce ne son due, Guarise.

VICESINDACO: Ce ne son due!

SEGRETARIO: E su questa sono Osservazioni tecniche su cui, ecco, dovremmo legger tutto, però sono fatte molto bene, le trovo competenti e, ammetto, di non avere la competenza io per giudicare nel merito perché sono cose che vanno oltre noi. Sennò avremmo fatto noi questo. Speriamo che anche questi elementi tecnici possano servire per. Parlano, per esempio, i rischi di incendio, di esplosione, lo stoccaggio, l'utilizzo. Ecco. Che possono servire per... **[N.d.R.: Interviene l'Ass. Gastaldello senza microfono].**

SEGRETARIO: Ah!

VICESINDACO: Le conclusioni, Segretario!

SEGRETARIO: Le conclusioni. Anche qui... **[N.d.R.: Interviene l'Ass. Gastaldello senza microfono].** Ah! Va bene. OK.

[GUARISE, senza microfono]: L'ho chiesto per loro, perché ...devono sapere... Solo per questo.

VICESINDACO: Ma, lo stavamo facendo, eh!

GASTALDELLO: Allora. Per quanto riguarda il parere, le Osservazioni dal punto di vista legale-giuridico dello Studio Barel Malvestio, si arriva alle conclusioni, molto sinteticamente,...

SINDACO: Sì. Scusa, Assessore, se ti interrompo.

GASTALDELLO: Sì.

SINDACO: Allora. Diamo per scontato che le motivazioni per arrivare a quelle conclusioni tutti quanti le abbiamo lette e le conosciamo? Tanto per esser precisi, no?

VICESINDACO: Lette, sì.

SINDACO: Allora. Lette e...

VICESINDACO: Capite! Capite fino a là!

SINDACO: No, dico. Siccome che noi do. Parlo naturalmente per il Pubblico, ma anche per Chi sta votando, a questo punto. Cioè, a me interessa che arriviamo sì alla conclusione, ma tutti siamo coscienti che abbiamo letto le motivazioni per arrivare a quella conclusione là. No. Lo dico per registrazione e proprio perché non ci siano, praticamente, dubbi di mezzo. Prego.

GASTALDELLO: Allora. Per quanto riguarda l'Osservazione dal punto di vista legale: "Alla luce di quanto suesposto è mia opinione – dice l'Avv. Vincenzo Pellegrini – che il progetto presentato da Karizia Technology Srl alla Provincia di Vicenza debba essere dichiarato improcedibile e debba pertanto essere archiviato per difetto di competenza della stessa Amministrazione Provinciale, e ciò sia con riferimento allo specifico (sub)procedimento di V.I.A., sia con riferimento al rilascio dell'A.I.A. – che è Autorizzazione Integrata Ambientale – che sono per contro riservate alla competenza regionale in relazione a progetti come quello in esame. Mi riservo peraltro di integrare le presenti osservazioni qualora dovessero

emergere ulteriori elementi nel prosieguo dell'istruttoria del procedimento in esame." Per quanto riguarda le osservazioni di carattere tecnico dell'Ing. Cavallari: "L'attività descritta appare rientrare nelle categorie R1 e D10 – che necessitano di una autorizzazione regionale – piuttosto che R3, come definite dalla normativa vigente e non è ammesso frazionare l'opera. La localizzazione, pur essendo prevista in un'area industriale, si tratta di una zona industriale di piccole dimensioni circondata da abitazioni e centri sensibili; risulta pertanto in un contesto delicato e non idoneo. La struttura della viabilità attraverso i centri abitati non può sopportare altri carichi pesanti. Vi sono carenze negli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, ai valori limite rispettati, alla valutazione sulla ricaduta degli inquinanti, al monitoraggio ante-operam e successivo, alle opere connesse di collegamento alla rete elettrica indispensabili per cedere l'energia prodotta ma di fatto non fattibili per la vicinanza ai centri abitati, agli impatti su suolo e sottosuolo, agli impatti in fase di costruzione e dismissione. Non vi sono garanzie sul reale funzionamento dell'impianto in particolare sulle caratteristiche quali-quantitative del gas prodotto e del successivo utilizzo nei motori, con la reale possibilità che il gas venga sempre bruciato in torcia oppure che l'impianto venga abbandonato e ricada sui costi della collettività, anche perché il bilancio economico non è preciso e completo. Inoltre un impianto con bassa resa energetica non è ammesso dalla normativa vigente. La gestione dei rifiuti non è esaustiva, non vi è la completa descrizione dei rifiuti prodotti, non vi sono gli opportuni controlli in ingresso e non è dettagliata la modalità di miscelazione nel rispetto della norma. Per quanto riguarda i rischi di esplosione ed incendio manca una valutazione in riferimento alla norma sui rischi di incidente rilevante e sull'idoneità territoriale anche alla luce del fatto che l'abitazione più vicina... **[N.d.R.: Termina qui il lato A della Cassetta ed inizia il lato B della stessa.]**... è un'inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 24, comma 6 e 7 del D.LGS. 152/2006 la cui opportunità dovrà, però, essere valutata con i legali." E quindi, poi,...

[GUARISE, senza microfono: Questo parere tecnico, quando è arrivato?...].

GASTALDELLO: Stamattina.

GUARISE: Si può avere una copia? [...?... e brusio].

OSELLADORE: ...prima che arrivasse perché un Membro del Comitato e il Cons. Berton sono riusciti ad averlo. Purtroppo non. Ah, grazie.

GASTALDELLO: Sì. Diciamo che abbiamo indetto il Consiglio Comunale per oggi perché, poi, nei prossimi giorni c'erano vari problemi a indirlo. E dopo il 3 Maggio si voleva dare la possibilità ai Cittadini di presentare Osservazioni simili alle nostre e quindi abbiamo affrettato i tempi per questo. E questo ha comportato tempi superconcentrati, contingentati.

[GUARISE, senza microfono: ...Ciò non toglie che l'una, dopopranzo, non sia un'ora canonica...]. **[Brusio]**.

VICESINDACO: C'era un impegno di tutti, la sera. E anche domani.

SINDACO: Allora. Diamo atto che queste sono le Osservazioni che andiamo, praticamente, a presentare alla Provincia di Vicenza. Nulla toglie che da parte di Comitato o Cittadini possono inoltrare anche delle Osservazioni eventualmente dirette e penso che

la Provincia le accolga ugualmente anche se arrivano fuori da quello che è il contesto del Consiglio Comunale. E' legittimo, è fattibile, perciò...

VICESINDACO: E' doveroso.

SINDACO: ...è possibile che anche da parte del Popolo possa inoltrare Considerazioni o Osservazioni varie. Io direi di approvare, cioè passiamo al Voto.: Chi è favorevole...

VICESINDACO: Cos'è? E' una Presa d'Atto?

SEGRETARIO: Sì.

SINDACO: Beh, la approviamo come un Voto.

SEGRETARIO: Le facciamo nostre.

VICESINDACO: Le facciamo nostre.

SINDACO: Chi è favorevole ad.

SEGRETARIO: Le facciamo nostre. Sì. Sì. Le recepiamo. **[Brusio]**...

SEGRETARIO: Ma è così che dice...

SINDACO: Beh. Ma è così che dice la Delibera. Cioè, è già sottointeso...

VICESINDACO: Presa d'Atto non vuol dire fare proprie...

SINDACO: Va ben. Nella Dichiarazione di Voto mettiamolo...

[?]: ...?...

SINDACO: ...ma penso che...

SEGRETARIO: Nel, nel...

VICESINDACO: Va ben.

SEGRETARIO: ...deliberato. Di fare proprie le Osservazioni formulate dallo Studio Legale e dal Tecnico. Di dare mandato al Sindaco di presentarle a Vicenza e di depositare presso l'Ufficio Protocollo di Cassola...

SINDACO: Va bene.

SEGRETARIO: ...le Osservazioni. Sì, certo. **[...?...]**...

SINDACO: Allora.

SEGRETARIO: Ah! Pensavo. **[...?...]**... Aaa.

SINDACO: Allora.

GUARISE: "Ghémo fàto apposta 'a Delibera!"

SEGRETARIO: Non era agli Atti... **[...?...]**.

SINDACO: Allora. Io direi di formularla così, no?

SEGRETARIO: Ah! [...? ...]... Ah.

SINDACO: Chi è favorevole ad, naturalmente, ad approvare queste Osservazioni per la Provincia di Vicenza, facendole, appunto, proprie come dichiarato in Delibera? Io, così, la mettiamo e abbiamo messo un inciso, così, praticamente, tutti sanno che le abbiamo fatte proprie, rafforzandolo in maniera verbale in Consiglio Comunale. Chi è favorevole poi ad inviarle, appunto, alla Provincia per le eventuali loro Deduzioni: quanti favorevoli? Contrari? Astenuti?

Il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione **che viene approvata con voti unanimi favorevoli n. 16, legalmente espressi da n. 16 consiglieri presenti e votanti**

VICESINDACO: Bene!

SINDACO: A questo punto il Consiglio Comunale è chiuso.

[?]: ...?...

SEGRETARIO: Ma, essendo Osservazioni, è di per sé Immediatamente Eseguitabile...

SEGRETARIO: ...Cioè... OK.

SINDACO: OK? Va bene. Grazie!

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

=====

N. **432** Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **08/05/2012** .all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li **08/05/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====

COPIA USO WEB